

Deliberazione 1752

adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 14 OTT. 2015

Oggetto: AOB c/ Bolton Medical Srl. Liquidazione imposta registro - Avviso di liquidazione n. 2013/001/OR/000082046/0/001. Spesa complessiva € 1.590,50. Art. 29, comma 2, L.R. 10/06.

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 15 OTT. 2015 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott.ssa Graziella Pintus  
coadiuvato da  
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata  
Direttore Sanitario Dott. Nazzeno Pacifico

Su proposta dell'Ufficio Legale

**AQUISITA** l'ordinanza immediatamente esecutiva n. 4675/2013 pronunciata dal Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 32915/2012, la quale ingiungeva alla scrivente Azienda il pagamento del minor importo di € 46.846,26, oltre accessori di legge;

**DATO ATTO** che in data 07.10.2015 è stato notificato avviso di liquidazione n. 2013/001/OR/000082046/0/001 correlato alla registrazione della summenzionata ordinanza, il cui pagamento è stato già effettuato quanto alla sorte capitale

**CONSIDERATO** che, al fine di evitare l'esperimento di azioni esecutive con conseguente esborso delle spese procedurali, si rende necessario liquidare l'intero importo pari ad € 1.590,50;

**RITENUTO** di dover provvedere senza indugio in tal senso;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

- Di liquidare l'imposta di cui alla cartella di pagamento n. 2013/001/OR/000082046/0/001, correlata alla registrazione dell'ordinanza 82046/2013
- Di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all'emissione del relativo mandato di pagamento mediante modello F23 dell'importo di € 1.590,50 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale
- Di disporre altresì che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Servizio Economico Finanziario per i provvedimenti di competenza e alla RAS per quanto previsto dalla LR 10/2006



Il Direttore Amministrativo  
Dr.ssa Laura Balata

Il Direttore Sanitario  
Dott. Nazzeno Pacifico

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Graziella Pintus

MODULARIO  
F- TASSE - 18 bis



**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2013/001/OR/000082046/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO  
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 1 (TNL)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE ISOLABELLA GUIDO

avverte

AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU

C.F. 02315520920

DOMICILIATO IN  
PIAZZALE RICCHI 1 09121 CAGLIARI (CA)  
IN QUALITA' DI ATTORE

AO BROTZU

PG/2015/ 0019311 del 07/10/2015 ore 12,40

Mittente AGENZIA DELLE ENTRATE

che in relazione ALL'ORDINANZA N. 000082046/2013

Assegnatario SC Contabilità e Bilancio

DEL 29/04/13 EMESSO DAL TRIB. CIVILE ORDINARIO

e per i seguenti motivi:



IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO PER ATTI GIUDIZIARI - ART 37, 41 DEL DPR 131/86  
E ART. 8 DELLA TARIFFA PARTE I ALLEGATA AL DPR 131/86  
ORDINANZA REP. N.4675/13  
CONTROPARTE: BOLTON MEDICAL SRL  
RIF. VS. AVVOCATO: ACQUAS BRUNELLO  
ENUNCIAZIONE TITOLI SOGGETTI AD IVA: EURO 168,00 (€ 168,00 X 1 - ARTT.5,22  
DPR131/86 E 1, TARIFFA PARTE II ).  
CONDANNA AL PAGAMENTO DI SOMME F.C. IVA PARI AD € 46.846,26: € 1.405,00 ALIQ.3%  
ART.8 TARIFFA PARTE I.

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	1.573,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	17,50
TOTALE DOVUTO		1.590,50 EURO

DATA

29/09/2015

IL DIRETTORE PROVINCIALE

ISOLABELLA GUIDO

IL FUNZIONARIO  
Maria Di Grazia

Funzionario responsabile del procedimento: M. DIGRANDI

#### TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, Lei deve pagare presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

#### MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

Se Lei non paga entro il termine sopra indicato, procederemo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

#### RIESAME IN AUTOTUTELA

Se Lei ritiene che questo avviso di liquidazione non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione con i motivi della richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla

DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO - UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 1  
 anche per posta o via fax (tel.: \_\_\_\_\_; fax: \_\_\_\_\_). Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine. Quindi, continuerà a decorrere il conteggio dei giorni per presentare domanda di reclamo-mediazione, se prevista nel Suo caso, o ricorso.

#### PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

**QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE** (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011)  
 Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione previsto per il ricorso. In ogni caso, la domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. Alla richiesta deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del reclamo-mediazione.

**QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO** - Se Lei sceglie di impugnare questo avviso di liquidazione, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

**A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO** - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di MILANO e notificato all'Agenzia delle Entrate -

DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO VIA DEI MISSAGLIA, 97 - 20142, MILANO (MI)

**COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO** - La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

**DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O NEL RICORSO:**

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga presentata anche una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, cioè la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), in base all'art.12 del Dlgs n. 546/1992, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALL'U.T. MILANO 1-SPORTELLO ATTI GIUDIZIARI  
 VIA SAN BARNABA 50 - 20122 MILANO  
 ORARIO SPORTELLO DALLE ORE 9 ALLE ORE 13 - FAX 0297694591  
 EMAIL: DP.IMILANO.UTMILANO1.ATTIGIUDIZIARI@AGENZIAENTRATE.IT (NON DA PEC)  
 PEC: DP.1MILANO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT

#### **COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, Lei deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, deve cioè depositare il Suo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso (e dell'eventuale istanza di reclamo-mediazione), se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia conforme all'originale se il ricorso è stato consegnato o spedito per posta
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, con l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

Se Lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio Lei deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

[Empty box for irrevocable delegation]

AGENZIA/UFFICIO [ ] PROV. [ ]

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*) T N L 2 0 1 5 7 1 0 1 1 1 8 3 5 7

DATI ANFO/CONTRIBUENTE

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE AZIENDA OSPEDALIERA G BROTZU
SESSO M o F
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE
PROV.
CODICE FISCALE 0 2 3 1 5 5 2 0 9 2 0
DATA DI NASCITA

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE
SESSO M o F
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE
PROV.
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE T N L
7. COD. TERRITORIALE (\*)
8. CONTENZIOSO
9. CAUSALE R I G
10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO Anno Numero 2 0 1 3 0 0 1 0 R 0 0 0 0 8 2 0 4 6 0

Table with 4 columns: 11. CODICE TRIBUTO, 12. DESCRIZIONE (\*), 13. IMPORTO, 14. COD. DESTINATARIO. Includes rows for 'REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.' and 'ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE'.

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

1.590,50

EURO (lettere)

MILLECINQUECENTONOVANTA / 50

INTEMI DI VERSAMENTO DA CONDEBITARE ALLA PRESSIONE DELLA BANCA O DELLE POSTE
DATA
CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
AZIENDA
CAB/SPORTELLO

[Empty box for stamp]

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario
n. /
cod. ABI CAB
firma